

Ricordato per il resto che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

**risolve:**

1. Sono approvate le modifiche agli artt. 6 e 67 del Regolamento dell'Azienda acqua potabile del Comune di Origgio.
2. Si rinvia ai considerandi per quanto riguarda gli artt. 23 e 26.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Origgio.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. **Comunicazione e intimazione a:**
  - Municipio del Comune di Origgio.**Invio interno a:**
  - Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-upaai@ti.ch)
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso.

Carla Biasca